

**DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016**  
**92/2016/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 473/2013/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2015, 460/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 460/2015/R/gas)

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi regolati, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso, per i soggetti esercenti i servizi, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;

- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, successivamente estese ai clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.a. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento, da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile e successivamente rinnovate da Eni S.p.a. e, quindi, da Stogit S.p.a.;
- con la deliberazione 191/2013/R/gas, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 473/2013/R/gas e 460/2015/R/gas, l'Autorità ha disciplinato, da ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas, per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, prevedendo l'introduzione di elementi migliorativi della polizza a vantaggio degli assicurati e a beneficio di una maggiore trasparenza della gestione;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- come previsto dalla deliberazione 191/2013/R/gas, il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali del gas scadrà il 31 dicembre 2016 e che, pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere alla definizione di nuove disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione, con l'eventuale introduzione di ulteriori elementi migliorativi rispetto alla disciplina attualmente in vigore, da individuarsi sulla base dell'esperienza finora maturata e a seguito di apposita consultazione di tutti i soggetti interessati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95, con i quali disciplinare la nuova copertura assicurativa per gli anni 2017 e seguenti;
- verificare, attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati, l'eventuale sussistenza di aspetti della disciplina attualmente in vigore in tema di assicurazione dei clienti finali del gas che possono essere ulteriormente migliorati

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati per i seguiti di competenza, di cui al punto 1;
3. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*